



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA AMM. E CONTABILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.240

DETERMINAZIONE NUMERO 83 DEL 20-06-2018

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

RISORSE ECONOMICHE:

Il Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (di seguito: Fondo per le Risorse Decentrate) viene costituito ai sensi dell'art. 31 e segg. del CCNL 22/1/2004. Le somme relative alla costituzione del fondo per le risorse decentrate nella parte indicata dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22/1/2004 sono riconfermate anche per gli anni successivi al 2012.

Sono consolidati, come da nota dell'ARAN del 09/12/09, gli incrementi come di seguito riportato:

-incremento disposto dall'art.4, comma 1 del CCNL del 09/05/06 pari ad € 2.146,89;

Fondo ridotto delle quote annue per due dipendenti cessati dal servizio a seguito pensionamento, pari a complessive € 2.614,58=.

Tra le risorse variabili risultano:

- la quota di risparmio sullo straordinario- ART.31-C.3 del CCNL 2004, pari ad € 1.322,41;

- l'incremento previsto ai sensi art.15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 calcolato nella misura percentuale dello 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, può essere stabilito nel limite massimo di € 1.763,79 considerata la grave crisi sismica del 24/08/2016 e successive, in particolare le scosse del 26/10 e 30/10/2016, che hanno comportato per tutte le unità lavorative un enorme mole di lavoro e nuovi servizi da offrire alla popolazione nel fronteggiare la primissima emergenza e le fasi successive correlate alle nuove e numerose tipologie di incombenze quali richieste di verifiche tecniche, sistemazione in strutture provvisorie di emergenza, manutenzioni e primi interventi per l'incolumità delle persone e degli edifici, gestione dei centri di prima

accoglienza, quali dormitori , ruoli dei tributi e modifiche da effettuare a seguito inagibilità e sospensioni, gestione contabile intera procedura della emergenza e successiva ricostruzione.

Non risultano altre risorse variabili.

Considerata le progressioni economiche orizzontali attribuite in data 28/12/2015 alla dipendente Michiorri Antonella(da C1 a C2) da cui risulta una somma annua spettante pari ad € 463,71 – al dipendente Dragoni Fabio (da B1 a B2) da cui risulta una somma annua spettante pari ad €. 286,90;

Il fondo per la contrattazione decentrata 2017 pertanto , risulta essere come appresso determinato.

PARTE FISSA

ART. & CCNL	ART. & CCNL	CONTENUTO	IMPORTO €
CCNL 22/1/2004	CCNL 1/4/1999		
31 C. 2	15.1 a)	Importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995 previsti per l'anno 1998, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96 (part time), nonché della quota parte dello straordinario del personale delle ex qualifiche VII ed VIII incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative	9.031,60
31 C. 2	15.1 b)	Risorse aggiuntive utilizzate nel 1998 ex art. 32 CCNL 6/7/1995 e art. 3 CCNL 16/7/1996	
31 C. 2	15.1 c)	Risparmi di gestione utilizzati nel 1998 ex art. 32 CCNL 6/7/1995 e art. 3 CCNL 16/7/1996	
31 C. 2	15.1 f)	Riassorbimento trattamenti economici difformi	
31 C. 2	15.1 g)	Risorse destinate al livello economico differenziato in essere al 31/12/1998	2.375,70
31 C. 2	15.1 h)	Indennità £. 1.500.000 ex 8^ q.f. art 37, comma 4 CCNL 6/7/1995	
31 C. 2	15.1 i)	Quota di minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di qualifica dirigenziale	
31 C. 2	15.1 j)	0,52% del monte salari 1997 (dal 1/1/2000)	764,31

31 C. 2	15.1 l)	Risorse derivanti da salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento di funzioni	
31 C. 2	15.5	Risorse aggiuntive per nuovi servizi o processi di riorganizzazione per l'accrescimento di quelli esistenti che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche	
31 C. 2	14.4	Riduzione 3% straordinario 1999	136,47
CCNL 22/1/2004	CCNL 5/10/2001		
31 C. 2	4.1	1,1% annuo del monte salari 1999	2.146,89
31 C. 2	4.2	Integrazione per l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	786,24
31 C.2	4.3	Indennità di € 64,56 annuali lordi al personale di categorie A e B, posizione economica B1, che viene assunto o acquisisce la posizione economica B1 per effetto della progressione economica verticale (art.4, comma 3, del CCNL 16/7/96)	193,68
32 C. 1		0,62% monte salari 2001	1.422,63
32 C. 2		0,50% monte salari 2001	1.147,28
32 C. 7		0,20% monte salari 2001 destinate al finanziamento delle alte professionalità	
		TOTALE ART. 31 COMMA 2	
		Totale risorse come anno 2016	18.004,80
		<u>riduzione per cessazioni (circ. Ragioneria Stato n.12 del 15/04/11)</u>	-2.614,58
		<u>TOTALE FONDO RISORSE STABILI</u>	15.390,22

QUOTA FONDO PARTE VARIABILE

CCNL 22/1/2004	CCNL 1/4/1999		
31 C. 3	15.1 d)	Somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 nella misura minima dell'1% delle economie effettivamente realizzate	0
31 C. 3	15.1 e)	Economie part time decorrenti dal 1/1/1999 e seguenti	0
31 C. 3	15.1 k)	Risorse previste da specifiche disposizioni di legge (legge merloni, ecc.)	0
31 C. 3	15.1 m)	Ulteriori risparmi sullo straordinario oltre a quelli previsti dall'art. 14 c. 4 CCNL 1/4/1999	0
31 C. 3	15.2	1,2% annuo del monte salari 1997	1.763,79
31 C. 3	15.5	Risorse aggiuntive per nuovi servizi o processi di riorganizzazione per l'accrescimento di quelli esistenti che non comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche	0
CCNL 22/1/2004	CCNL 14/9/2000		
31 C. 3	54	Quota parte del rimborso spese per notificazioni di atti dell'amministrazione finanziaria	0
CCNL 22/1/2004	CCNL 5/10/2001		
31 C. 3	4.3	Risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), e ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996	0
31 C. 3	4.4	Risorse relative ai risparmi ex art. 43 comma 5 legge 449/97 per: contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione - consulenze e servizi aggiuntivi resi a privati - contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	0
32 C. 6		0,50% monte salari 2001 (solo negli enti in cui non si applica l'art. 32, comma 2, CCNL 22/1/2004)	
		TOTALE ART.31 COMMA 3	0
		Fondo residuo anno precedente	0
		TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2016	1.763,79

Il totale delle fondo ammonta per l'anno 2017 ad € 17.154,01.

REPERIBILITA'.

Non sono presenti risparmi del Fondo anni precedenti.

COMPATIBILITA' DEI COSTI DEL C.C.D..I. CON VINCOLI DI BILANCIO.

Le risorse destinate agli oneri sono previste nei rispettivi capitoli delle spettanze fisse e continuative.

PROPOSTA

PREMESSO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15*";

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *"contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;

VISTO l'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RICHIAMATI i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue:

- *“Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicchè in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico. le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.....Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell’anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell’importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell’avvocatura interna...”*

RICHIAMATE le disposizioni dell’art.23–comma2– del D.Lgs n.75/2017 che così recita “Nelle more di quanto previsto dal comma1 , al fine di assicurare la semplificazione amministrativa ,la valorizzazione del merito ,la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e d’economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa , a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 ,non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016....”;

PRESO ATTO che è stato abrogato il vincolo della riduzione del fondo in caso di diminuzione del personale in servizio, tenendo conto di quello assumibile;

VISTO l’art.23 del D.Lgs 25.5.2017 n.75 il quale, al comma 3 stabilisce che, fermo restando il limite delle risorse complessive previste per l’esercizio 2016,le Regioni e gli Enti Locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

RILEVATO che, ai fini della attribuzione delle risorse disponibili, le stesse saranno ripartite tra il personale dipendente sulla base di apposite valutazioni di competenza dei soggetti responsabili, dei risultati conseguiti e dello sviluppo delle competenze professionali, nel rispetto del sistema di valutazione in precedenza citato, attestando in proposito che tali risorse rispecchiano i livelli di efficienza e produttività dimostrati dal personale, conseguendone che le valutazioni del personale dovranno pertanto essere rispettose dei principi appena sopra enunciati e dell’art.7,comma5,del D.Lgs.n.165/2001;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.91 del 27/12/2010 ad oggetto “APPROVAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2010” con la quale viene stabilito il valore del Fondo risorse decentrate stabili anno 2010 che non può essere superato;

DATO ATTO che occorre, altresì, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato che: *“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”*;

VISTO il comma 456, dell'art. 1, della legge n. 147/2013, che ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30/07/2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31/12/2014, l'operatività del primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, del citato decreto legge 78/2010, e sono stati resi strutturali a decorrere dal 2015, i conseguenti risparmi di spesa;

RICHIAMATA la circolare del ministero dell'economia e delle finanze dipartimento della ragioneria generale dello stato n. 20 ad oggetto “istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi di contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art 9, comma 2-bis, del decreto legge 31/05/2010, n. 78”

RITENUTO, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2017, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2017”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO, pertanto, che le variazioni nella consistenza del personale in servizio presso il Comune di Muccia nell'anno 2014 hanno prodotto una decurtazione del fondo pari ad €. 2.614,58, e che tale decurtazione dall'anno 2015 si consolida anche per gli anni successivi;

VISTO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate effettuata con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art.1 comma 526 della legge n. 296/2006;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e D.Lgs. 118/2011)

DETERMINA

- 1- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;
- 2- per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2017, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2017”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la verifica alla luce di eventuali future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

- 3- di dare atto che l'importo di detto fondo quantificato in complessivi € **17.154,01** non supera l'importo del Fondo anno 2016 e che comprende il taglio di €2.614,58 in considerazione del consolidamento del taglio 2014;
- 4- di dare atto inoltre che per l'anno 2017, nelle more dell'approvazione dei suddetti CCDI, si è proceduto all'applicazione ed erogazione del salario accessorio negli importi e con le modalità già in vigore al 31.12.2010;
- 5- di dare atto, infine, che saranno recepiti eventuali future disposizioni normative, interpretazioni ministeriali e chiarimenti nonché significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;
- 6- di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 c. 1 CCNL 1.4.1999.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 20-06-2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 20-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 25-01-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONI
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 20-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)